

News


IN QUESTO NUMERO

- Focus 2
- Novità legislative 3
- Prassi 4
- CCNL 5
- Sentenze 5



WEBINAR

5 DICEMBRE 2023



DALLE ORE 16:00
ALLE ORE 17:00

BILATERALITÀ E CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Vantaggi ed opportunità alla luce dell'innovativo CCNL terziario di FMPI-Confintesa.

Introduzione di **Antonio Iodice**, Presidente FMPI Lombardia.
Saluti di **Francesco Prudenzano**, Segretario Nazionale Confintesa.
Chiusura lavori di **Antonella Terranova**, Pres. Naz. FMPI.

Intervengono:

- **Avvocato Barbara Masserelli**, Giuslavorista
- Componente commissione lavoro di **FMPI Lombardia**
- **Dott. Alberto Sampietro** commercialista esperto di organizzazioni aziendali.

LINK PER COLLEGAMENTO
[YOUTUBE.COM](https://www.youtube.com)

FOCUS

PARITA' DI GENERE

E' stato pubblicato il Decreto Interministeriale n. 365 del 20 novembre 2023, che individua, per il 2024, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istat in relazione alla media annua del 2022.

Il decreto e le relative tabelle sono consultabili al seguente link:
[di-n-365-del-20112023-disparita-uomo-donna \(lavoro.gov.it\)](https://www.lavoro.gov.it/di-n-365-del-20112023-disparita-uomo-donna)

CERTIFICAZIONE DI PARITÀ, DAL 6 DICEMBRE LE DOMANDE DEI CONTRIBUTI PER LE PMI

Con un comunicato del 6 novembre scorso il Dipartimento per le pari opportunità, ha divulgato l'avviso pubblico relativo al Bando per l'accesso alla prima tranche dei fondi disponibili dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) per agevolare il processo di certificazione della parità di genere delle micro, piccole e medie imprese.

Il Pnrr assegna alla parità di genere uno dei posti sul podio delle tre priorità trasversali in termini di inclusione sociale. L'obiettivo è quello di raggiungere entro il 2026 l'incremento di cinque punti nella classifica dell'Indice sull'uguaglianza di genere elaborato dall'apposito Istituto europeo EIGE.

Le misure rivolte a promuovere una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro prevedono interventi diretti di sostegno all'occupazione e all'imprenditorialità femminile; interventi indiretti o abilitanti, rivolti in particolare al potenziamento dei servizi educativi per i bambini e di alcuni servizi sociali, che il Pnrr ritiene potrebbero incoraggiare un aumento dell'occupazione femminile. La Missione 5, denominata "Coesione e Inclusione", nella sua Componente "Politiche attive del lavoro e sostegno all'occupazione", è specificamente dedicata anche all'introduzione e la definizione di un Sistema Nazionale di certificazione della parità di genere. Ed è proprio in quest'ultimo ambito che si collocano le risorse messe a disposizione dall'Avviso.

Chiamate all'appello sono le micro, piccole o medie imprese con almeno un dipendente in pianta organica e con sede legale e operativa in Italia.

È richiesto, sia al momento della presentazione della domanda che all'atto della erogazione dei servizi, il regolare possesso del DURC nonché il corretto assolvimento degli obblighi connessi alla presentazione del rapporto biennale previsto dal Codice per le pari opportunità (ovviamente per le aziende che occupano più di cinquanta dipendenti) e al rispetto delle norme in materia collocamento dei disabili.

I contributi saranno erogati direttamente dalla Unione delle Camere di commercio, in veste di soggetto attuatore, e consistono in un duplice ordine di agevolazioni:

- fino a 2.500 euro per ciascuna impresa, per assistenza tecnica e di accompagnamento sotto forma di servizi finalizzati alla acquisizione delle competenze necessarie ad ottenere la certificazione;
- fino a 12.500 euro per impresa (importo variabile in relazione alla dimensione, sotto forma di servizi di certificazione della parità di genere erogati dagli Organismi di certificazione iscritti nell'apposito elenco.

Alla domanda va obbligatoriamente allegato il risultato del test di pre-screening che attesta la idoneità della azienda ad intraprendere il percorso di certificazione.

Le domande per i contributi descritti si possono presentare dalle ore 10:00 del prossimo 6 dicembre.

NOVITÀ LEGISLATIVE

Legge 27 novembre 2023 n. 170

Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2023 la legge 27 novembre 2023, n. 170 di conversione in legge, con modificazioni, del **decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 (c.d. Decreto Proroghe)**, recante "disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali".

Tematiche di maggior interesse:

Smart working per i super fragili (art. 8)

Resta invariata la disposizione che prevede la proroga dal 30 settembre al 31 dicembre del termine per lo smart working dei lavoratori fragili (art. 1, comma 306, della legge n. 197/2022).

I lavoratori fragili (ovverosia quelli che si trovano nelle condizioni di cui al decreto ministeriale del 4 febbraio 2022, manterranno fino alla fine dell'anno 2023 il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in smart-working i datori di lavoro dovranno assicurare, lo svolgimento della prestazione lavorativa in tale modalità anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, salvo l'applicazione delle disposizioni contrattuali se più favorevoli.

Nel comparto dell'istruzione, il personale docente che svolge la prestazione in modalità agile deve adibito ad attività di supporto nell'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa.

Riapertura dei termini per il ravvedimento operoso speciale (art. 3-bis)

Sono stati riaperti i termini per aderire al ravvedimento operoso speciale introdotto dalla legge di Bilancio 2023: chi non ha pagato quanto dovuto entro il 30.9.2023 potrà regolarizzare effettuando il versamento in un'unica soluzione entro il 20.12.2023.

Amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza (art. 15)

Nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità della cessione dei complessi aziendali, il termine di esecuzione del programma del commissario straordinario è prorogato di ulteriori 24 mesi.

L'attività esecutiva e di vigilanza dei Commissari è prolungata sino alla definitiva cessione dei complessi aziendali.

Differimento pay-back (art. 9, c. 1-ter)

E' stato differito sino al 30.11.2023 il termine per il versamento degli importi dovuti a titolo di pay-back dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario Nazionale relativamente al ripiano degli anni 2025-2018.

Differimento agevolazioni prima casa (art. 1)

Confermata l'estensione al 31.12.2023 della garanzia del fondo prima casa all'80% per le giovani coppie, i nuclei monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani under 36 che hanno un ISEE non superiore a € 40.000.

Presentato alla Camera il Disegno di Legge in materia di lavoro (non ancora in vigore)

In data 6 novembre 2023 è stato presentato alla Camera il Disegno di Legge in materia di lavoro già in precedenza approvato dal Consiglio dei Ministri in data 1° maggio 2023.

Questi gli articoli di maggior interesse in materia di lavoro:

- articolo 1 – Istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura
- articolo 2 – Modifiche al decreto legislativo n. 81/2008
- articolo 3 – Sospensione della prestazione di cassa integrazione
- articolo 4 – Modifiche relative ai Fondi di solidarietà bilaterali
- articolo 5 – Modifiche in materia di somministrazione di lavoro
- articolo 6 – Durata del periodo di prova nei contratti a termine
- articolo 7 – Termine comunicazioni obbligatorie lavoro agile
- articolo 8 – Misure in materia di politiche formative nell'apprendistato
- articolo 9 – Modifiche in materia di risoluzione del rapporto di lavoro (dimissioni)
- articolo 13 – Modifiche al Codice del terzo settore
- articolo 14 – Attività dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per la promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi contributivi
- articolo 15 – Pagamento dilazionato dei debiti contributivi
- articolo 16 – Potenziamento dell'attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo e della riscossione degli importi omessi
- articolo 17 – Disposizioni sulla notifica delle controversie in materia contributiva
- articolo 20 – Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto
- articolo 23 – Disposizioni in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

PRASSI

Messaggio INPS n. 4143 del 22.11.2023

Chiarimenti in materia di congedo straordinario e permessi 104

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, entrato in vigore dal 13 agosto 2022, ha introdotto novità normative in materia di permessi e di congedo straordinario per l'assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il decreto in esame, inoltre, ha modificato l'articolo 33 della legge n. 104/1992 eliminando il principio del "referente unico dell'assistenza" con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dal comma 3 del medesimo articolo 33.

Pertanto, fermo restando che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona con disabilità grave, è invece possibile autorizzare sia la fruizione del predetto congedo che la fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104/1992 a più lavoratori per l'assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni

Conseguentemente, può essere accolta una domanda di congedo straordinario relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni per la fruizione di tre giorni di permesso mensili di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, o del prolungamento del congedo parentale (art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001) o delle ore di permesso alternative al prolungamento (art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001) per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.

Allo stesso modo, per i mesi in cui risultino già autorizzati periodi di congedo straordinario, potranno essere autorizzate domande per fruire di tre giorni di permesso mensile/prolungamento del congedo parentale oppure di ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale presentate da altri referenti, per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.

CCNL

E' stato siglato il 23 novembre 2023 tra FMPI Nazionale, Confintesa Nazionale e Confintesa Salute il **CCNL per i lavoratori delle Imprese esercenti attività cimiteriali e servizi funebri**.

Il CCNL, leader nel settore, ridisegna le declaratorie contrattuali e le esemplificazioni, la disciplina della flessibilità e la tutela del lavoratore malato o inidoneo alla mansione, introducendo novità di assoluto rilievo, nel rispetto della disciplina comunitaria e dei più recenti orientamenti giurisprudenziali.

SENTENZE

LAVORO

Corte di Cassazione, sentenza n. 32418 del 22 novembre 2023

Reperibilità notturno - remunerazione

Ai fini retributivi, il periodo di reperibilità notturno può essere remunerato con una mera indennità e non con le maggiorazioni previste per lo straordinario, se in tale lasso temporale (di regola) non viene svolta alcuna prestazione di lavoro effettivo.

Corte di Cassazione, sentenza n. 31790 del 15 novembre 2023

Potere disciplinare - invio diffida prima della procedura ex art. 7 Statuto Lavoratori

Non viola la procedura disciplinare di cui all'art. 7 Stat. Lav. il Datore di lavoro che, prima di procedere disciplinarmente nei confronti di un lavoratore responsabile di comportamenti inadeguati sul posto di lavoro gli invia una diffida. La diffida si manifesta infatti quale esercizio del potere direttivo, ed è l'inadempimento alla stessa, espresso con i comportamenti successivi, che porta all'attivazione del procedimento disciplinare, che può basarsi anche ai fatti antecedenti la diffida.

Nel caso specifico: un lavoratore si era reso colpevole di attenzioni ripetute e sgradite nei confronti delle colleghe e di un profondo disinteresse per il turbamento e il disagio provocato a queste dai continui ed inopportuni approcci e inviti. Il Datore di lavoro, prima di procedere disciplinarmente, aveva diffidato il Lavoratore a cessare tale atteggiamento ma, a fronte della prosecuzione del comportamento inopportuno, avviava la procedura disciplinare.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 31471 del 13 novembre 2023

Sul solco già tracciato da illustri precedenti, la Corte ribadisce che vige un tendenziale principio di divieto di licenziamento del lavoratore divenuto disabile, dovendo il datore cercare soluzioni organizzative e accorgimenti ragionevoli idonei a consentire al medesimo di svolgere la sua prestazione.

La materia della sopravvenuta in idoneità fisica del lavoratore deve essere trattata in base alla più recente normativa nazionale e comunitaria tesa a tutelare il dipendente che si trovi in condizioni di handicap nella nozione comunitaria del termine desumibile dalla direttiva numero 78 del 2000, sussistendo sia il presupposto oggettivo dell'attinenza della controversia alle condizioni di lavoro sia il fattore soggettivo dell'handicap; per la tutela del lavoratore che viene a trovarsi in una situazione di duratura menomazione che non lo ponga in situazione di uguaglianza con gli altri lavoratori, l'articolo 5 della citata direttiva prevede soluzioni ragionevoli con l'unica eccezione del caso in cui tali soluzioni richiedano da parte del datore un onere finanziario sproporzionato.

Non costituisce un giustificato motivo oggettivo la ragione meramente economica della ridotta produttività del lavoratore, sia in quanto la normativa prevede che il costo economico della conservazione del rapporto di lavoro resti a carico dell'imprenditore, sia in quanto la ridotta capacità produttiva rispetto a quella degli altri lavoratori impiegati in mansioni identiche verrebbe altrimenti a rappresentare una discriminazione.

Corte di Cassazione ordinanza n. 30469/2023

Licenziamento - sussistenza del fatto

In caso di licenziamento irrogato per un fatto sussistente ma non rilevante disciplinarmente il lavoratore ha diritto alla reintegra.

I giudici rilevano in via preliminare che la fattispecie dell'insussistenza del fatto si integra anche se la condotta contestata al lavoratore, pur esistente nella sua materialità, non presenta profili di illiceità.

La tutela reintegratoria - attenuata nel caso specifico - trova quindi applicazione non solo nel caso in cui il fatto non sia dimostrato nella sua materialità ma anche quando, per quanto sussistente, sia privo di quella connotazione di illiceità, offensività o anti giuridicità tale necessaria da renderne apprezzabile la rilevanza disciplinare.

Corte di Cassazione ordinanza n. 29101/2023

Risarcimento del danno - mobbing

Va accolta la domanda di risarcimento del danno se viene accertato lo straining e non il mobbing: reiterazione, intensità del dolo o altre qualificazioni sono elementi che possono eventualmente incidere sul quantum del risarcimento.

Lo straining è una forma di mobbing senza la continuità delle azioni vessatorie, ma rappresenta comunque uno stress inflitto dal superiore al lavoratore, con azioni ostili per discriminarlo. Nel caso in questione, i giudici rimarcano che al di là "della qualificazione come mobbing e straining", quello che conta "è che il fatto commesso, anche isolatamente, sia un fatto illecito" da cui deriva una violazione dell'integrità psicofisica e personale del lavoratore coinvolto.

BANCARIO

Cassazione Civile, ordinanza n. 22563 26.07.2023, Sez. I (Pres De Chiara, Rel. Catalozzi),

Revocatoria ipoteca in caso di mutuo fondiario

La concessione di una ipoteca a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni nascenti da un contratto di mutuo fondiario è revocabile, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2), legge fall. e in ogni caso ex art. 67, secondo comma, legge fall. Qualora le somme oggetto di tale contratto siano destinate a riparare una esposizione debitoria presente su conto corrente e l'atto si inserisca all'interno di un'operazione unitaria posta in essere in funzione dell'azzeramento della esposizione. La Corte ritiene non applicabile il richiamo all'esenzione dalla revocatoria prevista dall'art. 39, quarto comma, t.u.b..

REAL ESTATE

Tribunale Civile di Frosinone, sentenza n. 1080 del 02 novembre 2023

Il committente perde il diritto alla detrazione fiscale al 110% a causa dei ritardi dell'appaltatore? L'impresa deve risarcire il danno subito dal committente

La sentenza in esame è tra le prime pronunce della giurisprudenza di merito, che affronta il tema del danno conseguente al mancato godimento delle detrazioni fiscali previste dal D.L. 34/2020.

Nel caso di specie, il committente aveva stipulato un contratto di appalto per l'esecuzione di opere di efficientamento energetico, usufruendo della detrazione fiscale del 110%.

L'appaltatore non ha, però, rispettato né il termine contrattuale per l'esecuzione delle opere, né il termine fissato dalla legge (30.09.2022) per l'esecuzione del 30% dei lavori, determinando così la decadenza del committente dal beneficio fiscale del 110%.

Il committente si è dunque rivolto al Tribunale di Frosinone, per ottenere la risoluzione del contratto di appalto e il risarcimento dei danni patiti.

Il Tribunale, accogliendo la sua domanda, fra tutto ha condannato l'appaltatore al risarcimento del danno, pari alla differenza rispetto alla successiva e inferiore aliquota del 90% di detrazione usufruibile da parte del committente; il danno è dunque stato quantificato nel 10% del valore complessivo delle opere appaltate.

Tribunale Novara sez. I, sentenza n. 633 del 04 ottobre 2023

Il Giudice non può accogliere la domanda di scioglimento della comunione avente ad oggetto un immobile abusivo e quindi incommerciabile

Il Tribunale di Novara, ponendosi nel solido dell'orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, ha respinto la domanda di scioglimento della comunione gravante un immobile, che presentava una difformità rilevante e non sanabile e, in particolare, la trasformazione di una terrazza in superficie residenziale con conseguente aumento della volumetria dell'immobile.

A fronte di tale difformità l'immobile non risultava commerciabile e, dunque, non divisibile stante quanto disposto dall'art. 29, comma 1-bis della legge n. 52/1985, a norma del quale gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, a pena di nullità, la dichiarazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.

Tale norma, secondo il Tribunale di Novara, è applicabile anche alle divisioni giudiziali, dato che i provvedimenti giudiziali sono da annoverarsi tra gli atti pubblici e perché, diversamente, la norma potrebbe essere facilmente elusa, consentendo alle parti di pervenire, attraverso una simulata controversia da portare in giudizio, al risultato vietato dal legislatore.

Tribunale Civile di Pisa, sentenza n. 1426 del 14 novembre 2023

Il conduttore deve restituire l'immobile tinteggiato, se le parti lo hanno previsto nel contratto

Una interessante pronuncia del Tribunale di Pisa si sofferma sulla validità della pattuizione inserita in un contratto di locazione ad uso abitativo con la quale è stabilito che il conduttore, al momento del rilascio dell'immobile, debba provvedere alla tinteggiatura e stuccatura dei muri.

Tale previsione contrattuale, a detta del Tribunale, è da considerarsi legittima a seguito dell'abrogazione dell'art. 79 della Legge 391/1978 limitatamente alle locazioni abitative.

L'art. 1590 c.c. è da intendersi, dunque, norma derogabile dalle parti, che, nel disciplinare i rispettivi obblighi nel contratto di locazione, possono diversamente pattuire le conseguenze della condizione dell'immobile al momento della sua riconsegna.

RISARCIMENTO DANNI

Cassazione civile sez. III, 11/10/2023, n.28410

Responsabilità derivante da circolazione dei veicoli: il limite del massimale va riferito alla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella fattispecie disciplinata dagli artt. 19 e 21 della l. n. 990 del 1969, il diritto del danneggiato al risarcimento nasce, per volontà di legge, limitato, con la conseguenza che il relativo limite del massimale, entro il quale è tenuta la compagnia designata, non rappresentando un mero elemento impeditivo od estintivo, ma valendo, per l'appunto, a configurare ed a delimitare normativamente il suddetto diritto, è rilevabile, anche d'ufficio, dal giudice e deve essere riferito alla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato.

Cassazione civile sez. III, 06/10/2023, n.28200

L'indennità prevista dalla Convenzione di Montreal in caso di perdita totale del bagaglio ricomprende anche il danno non patrimoniale

L'art. 22 della Convenzione di Montreal ha lo scopo di stabilire una limitazione della responsabilità del vettore aereo. In caso di perdita totale del bagaglio registrato, il risarcimento del danno ricomprende tutte le voci di danno rivendicate dal passeggero (e, dunque, non soltanto il danno patrimoniale derivante dai beni perduti e dal costo per l'acquisto dei nuovi beni necessari, ma anche il danno non patrimoniale). Il passeggero deve fornire un elenco dei beni contenuti all'interno del bagaglio soltanto nel caso in cui voglia ottenere un risarcimento maggiore di quello consentito dalla Convenzione.

Tribunale Milano sez. I, 04/10/2023, n.7659

Il commercialista deve ricevere tutte le informazioni utili al corretto svolgimento dell'incarico

Per principio generale, nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente affidi l'incarico di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'erario a causa dell'errore commesso dal tributarista. Ciò, tuttavia, fermo restando che il professionista deve essere posto a conoscenza della completa situazione, non potendosi onerare il professionista di un'attività di indagine eccessiva ed ulteriore rispetto alla richiesta rivolta al cliente di fornire tutte le informazioni rilevanti ai fini della esecuzione della prestazione pattuita.

ASSICURAZIONI**Garante Privacy, provvedimento 26.10.2023**

Assicurazione sulla vita - possibilità per gli eredi di conoscere i beneficiari

Con provvedimento del 26 ottobre 2023, il Garante per la protezione dei dati chiarisce che gli eredi o i chiamati alla eredità possono presentare alle assicurazioni istanza di accesso ai dati personali del terzo beneficiario di una polizza a lui intestata da parte del defunto/de cuius (ovviamente in vita) al fine di conoscerne l'identità, purché dimostrino due requisiti: un titolo/qualità/legittimità successoria e di avere pendente una causa ovvero di stare per instaurarla giudizialmente.

CONDOMINIO**Rapporto tra impugnazione e mediazione obbligatoria - Trib. Pavia 8 novembre 2011, n. 1362**

Il Tribunale di Pavia con la sentenza in esame ha consolidato l'orientamento giurisprudenziale in ordine al rapporto tra impugnativa della delibera assembleare e avvio del procedimento di mediazione obbligatoria, introdotto con il D.Lgs. n. 28/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni), ultimamente rivisto per effetto del D.Lgs. n. 149/2022 ed entrato in vigore il 30 giugno 2023.

Il termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c., pur avendo natura sostanziale, assume altresì valenza processuale, in quanto il condomino per far valere la propria pretesa deve incardinare un vero e proprio giudizio; da ciò consegue che al termine di cui trattasi risulta applicabile la disciplina applicabile dettata dagli artt. 152 e ss. c.p.c. sui termini processuali. Poiché la materia condominiale è sottoposta alla speciale disciplina della mediazione obbligatoria, tale normativa incide sulla decorrenza del termine perentorio previsto per l'impugnazione della delibera assembleare. Infatti, il termine decadenziale di trenta giorni, ex art. 1137 c.c., interrotto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all'organismo di mediazione, riprende nuovamente a decorrere, per un ulteriore ed ultimo termine decadenziale di trenta giorni, a far data dal deposito del verbale di mediazione presso la segretaria dell'organismo (Conf. Trib. Napoli 20 settembre 2023, n. 8555).

FALLIMENTARE

Cass. Sez. III, 27 novembre 2023, n. 32969

Azione revocatoria - Valutazione elemento soggettivo nel caso di atto anteriore all'insorgenza del credito

La Sezione Terza ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, al fine di dirimere la presente questione su cui è sorto contrasto: se l'elemento soggettivo dell'azione revocatoria avente ad oggetto un atto di disposizione anteriore all'insorgenza del credito viene considerato come dolo generico (ovvero mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato ai creditori) oppure dolo specifico (ovvero consapevole volontà di pregiudicare le ragioni creditorie

Se non volete più ricevere le nostre comunicazioni, inviate una mail a studio.legale@sldm.it.

Grazie per l'attenzione